



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 178 del 16/12/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 27 ottobre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

11) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO LODIGIANI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PALOCCO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 112 del 28/10/2022

A seguito di indagini e di audizioni la Procura Federale riteneva che i sigg.ri Federico Ceccarini, Jacopo Micheli e Damiano Varano, all'epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la società ASD Atletico Lodigiani, al termine della gara Atletico Lodigiani – Pro Calcio Tor Sapienza dell'8.5.2022 valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza della Regione Lazio, avrebbero tenuto una condotta offensiva e gravemente antisportiva nei confronti del pubblico presente sugli spalti e riconducibile alla squadra avversaria della Tor Sapienza.

Inoltre, gli inquirenti ritenevano altresì che al termine della gara Cynthialbalonga – Palocco dell'8.5.2022, valevole per il Campionato Under17 Elite Regione Lazio, alcuni sostenitori della A.S.D. Palocco hanno aggredito verbalmente ed hanno tentato di aggredire fisicamente il sig. Roberto Poccia, soggetto ivi al momento presente, facente parte del gruppo al seguito della squadra della società Cynthialbalonga, arrecando grave pregiudizio e mettendo in pericolo l'incolumità fisica dello stesso.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale la società A.S.D. Atletico Lodigiani a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 C.G.S. per gli atti ed i comportamenti dei sigg.ri Federico Ceccarini, Jacopo Micheli e Damiano Varano in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 C.G.S. nonché la società A.S.D. Palocco a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1 C.G.S..

All'udienza del 1 settembre 2022 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Raffaele Di Ponzio mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, la società A.S.D. Atletico Lodigiani fosse sanzionata con € 500,00 di ammenda e la A.S.D. Palocco con € 500,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale che ha agli atti sia le dichiarazioni ammissive dei tesserati della A.S.D. Atletico Lodigiani, sia i verbali di audizione del sig. Umberto Camerini e dell'arbitro della gara cui aveva preso parte l' A.S.D. Palocco.

Le due società deferite, pertanto, meritano di essere sanzionate con l'ammenda di euro 500,00 ciascuna, sanzioni determinate tenuto conto sia del materiale svolgersi degli eventi sia del disvalore delle condotte tenute rispettivamente dai propri tesserati e dai propri sostenitori.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- A.S.D. Atletico Lodigiani, ammenda di euro 500,00;
- A.S.D. Palocco, ammenda di euro 500,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 10 novembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSIO BORNIVELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASDP AZZURRA 86, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 130 dell'11/11/2022

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti di indagine e i documenti acquisiti relativi al procedimento disciplinare n. 702 pfi21-22 avente ad oggetto: "Accertamenti in merito allo svolgimento della gara Real San Basilio 1960 – ASD Torrice Calcio da disputarsi in data 4.5.2022, valevole per la Coppa Lazio 1^a Categoria", deferiva il Sig. Alessio Bornivelli - all'epoca dei fatti tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D.P. Azzurra 86 - innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, rappresentando quanto segue. In data 20.04.2022 veniva disputata la gara A.S.D. Torrice Calcio – A.S.D. Real San Basilio 1960, valevole quale semifinale di andata della Coppa Regionale laziale di 1^a Categoria.

Nel corso di tale gara, dopo la segnatura della terza rete realizzata dal calciatore della A.S.D. Torrice Calcio, Sig. Simone Cipriani, i sostenitori della A.S.D. Real San Basilio 1960 lanciavano bottiglie di vetro e fumogeni sul terreno di gioco.

Lo stesso giorno (20.04.2022) ed il giorno seguente (21.04.2022), il Sig. Alessio Bornivelli contattava i calciatori della società A.S.D. Torrice Calcio, Sigg.ri Simone Cipriani e Gabriele Arduini, inviando loro, tramite i servizi di messaggistica dei *social network* "Facebook" ed "Instagram", una serie di messaggi di testo ed audio, al fine di intimidirli e minacciarli delle conseguenze pregiudizievoli per la loro incolumità che si sarebbero verosimilmente verificate nel corso della imminente gara A.S.D. Real San Basilio 1960 – A.S.D. Torrice Calcio valevole quale ritorno della semifinale della Coppa Lazio di 1^a Categoria, prevista per il giorno 04.05.2022.

Più precisamente, il Sig. Alessio Bornivelli:

(i) in data 20.04.2022 inviava al sopracitato calciatore Simone Cipriani il seguente messaggio di testo: "**Ma al ritorno vieni sì? Hai fatto succede un casino quando hai segnato, al ritorno preparatevi all'inferno. Datte malato damme retta**";

(ii) sempre in data 20.04.2022 inviava al sopracitato calciatore Simone Cipriani una serie di messaggi audio e di testo contenenti, tra l'altro, le seguenti espressioni: "**Quello che hai fatto oggi...hai creato il panico. Ma lo sai perché io te scrivo così?! Oggi hai rischiato che te pijavi 'na bottigliata 'n testa. In tribuna ce stava pure la tu' ragazza, ce stava pure tu' madre, tu' padre... che je poteva pija 'n corpo no?! Tu hai fatto gol...tu hai fatto gol, te metti a esurtà sotto la tribuna del San Basilio? Ma tu lo sai quello che v'aspetta al ritorno, sì? [...] quello che hai fatto oggi, è 'na cosa...cioè...sei 'n folle, perché, mo, te devi annà a San Basilio. Mo lo sai che festa che te fanno . [...] mo lo sai che succede al ritorno? Che per i cazzi tua, che hai fatto succede un bordello a fine partita, ce rimette mezza squadra 'ntera [...] apposta al ritorno t'ho detto 'portateve il casco', perché comunque quello che hai fatto te oggi, mo al ritorno ve fanno la festa. Già l'ho sentiti che stanno carichi. Però te sto manà sto messaggio perché te devi 'mparà a campà . [...] . Perché mo, io conosco l'ambiente di San Basilio e mo trovate la festa tra du' settimane. Lo sai che festa che ve fanno?! Io te lo sto a di' p'avvisatte**".

(iii) in data 21.04.2022 inviava al calciatore Sig. Gabriele Arduini, quattro messaggi audio contenenti, tra l'altro, le seguenti espressioni: "**Guarda io ho giocato lì, a San Basilio, e so che ambiente è. Mo, purtroppo, dopo quello che ha fatto là, Simone Cipriani, che ha esultato sotto la tribuna del San Basilio, succede una guerra [...] A me dispiace perché comunque è**

una partita de pallone e non deve essere una guerra, però conosco l'ambiente, e tutto, e dice che è tutto.....cioè scende proprio tutto il quartiere, mi hanno detto. Dice che ve fanno la festa, dice che v'aspettano proprio. Vabbè, lo sai l'ambiente è così. [...] però vabbè a me m'hanno detto che questi di San Basilio, appena arrivate vi fanno la festa, proprio, non trovate un ambiente sereno, tutto qua [...] Speriamo che al ritorno, davvero, guarda, non succede davvero niente, però ti avviso che trovate un ambiente un po' così".

Il contenuto dei suindicati messaggi poneva in allarme sia i calciatori destinatari degli stessi, sia la A.S.D. Torrice Calcio, la quale, in data 29.04.2022 trasmetteva una richiesta di intervento, alla Procura Federale, alla Questura competente e alla Digos, al fine di assicurare l'incolumità dei propri tesserati durante la gara di ritorno, preventivamente calendarizzata per il giorno 4 maggio 2022 e successivamente disputata il 25 maggio 2022.

All'esito della propria attività di indagine, esaminata la documentazione acquisita e i verbali di audizione dei soggetti sentiti nel corso dell'attività inquirente - incluso il Sig. Alessio Bornivelli - la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Alessio Bornivelli, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D.P. Azzurra 86, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

All'udienza del 10 novembre 2022 era presente la Procura Federale in persona dell'Avv. Enrico Liberati, mentre nessuno compariva per il deferito.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l'effetto, il Sig. Alessio Bornivelli fosse sanzionato con la squalifica di 10 giornate.

Questo Tribunale Federale ritiene che i gravi fatti oggetto del presente procedimento ascrivibili al Sig. Alessio Bornivelli siano pienamente provati dall'istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

La natura intimidatoria e minacciosa degli avvertimenti recapitati ai due calciatori è ben resa, innanzitutto, dal tenore delle espressioni utilizzate, dal numero stesso dei messaggi inviati, dall'insistenza del deferito nel reiterare concetti (in particolare il termine "festa" ricorre numerose volte), dettagli, allusioni a paventati pericoli per i familiari del calciatore Cipriani, per lo stesso e per l'intera squadra, dall'utilizzo di metafore e di immagini vivide, violente e terrorizzanti ("*[...] succede una guerra (...) al ritorno preparatevi all'inferno (...) portatevi il casco (...) scende proprio tutto il quartiere (...) ve fanno la festa, dice che v'aspettano proprio [...]*"), tutti volti, chiaramente ed inequivocabilmente, ad infondere e diffondere paura nei calciatori destinatari dei citati messaggi, nei loro parenti, e in tutta la loro squadra di appartenenza.

I messaggi sopra riportati esprimono in modo esplicito una *ideologia antisportiva* che il deferito ha mostrato di accettare, facendosene portavoce, anche in quei passaggi in cui egli espone la relazione di causa-effetto tra l'esultanza del calciatore Cipriani dopo la segnatura della terza rete e gli eventi violenti che si sarebbero verificati in occasione della partita di ritorno, individuando proprio in quell'esultanza (non già nella cultura della violenza e nell'antisportività altrui) un comportamento sconveniente, riprovevole, un grave errore.

Una condotta, quest'ultima (*id est* l'esultanza), del tutto lecita oltre che usuale e fisiologica nelle gare sportive informate ad una sana competizione, ma che, invece, secondo la prospettazione resa dal deferito nei messaggi sopracitati, costituirebbe una sorta di mancanza di rispetto che non avrebbe dovuto essere posta in essere verso una determinata squadra, verso un determinato territorio.

Di talché, gli eventi violenti prospettati per la partita di ritorno sono stati presentati dal deferito quali logiche, fondate ed inevitabili conseguenze della condotta del calciatore Cipriani, per aver egli violato delle asserite regole comportamentali, che, in realtà, non trovano alcun fondamento nell'ordinamento sportivo ma, ciò non di meno, ritenute dal deferito ben appropriate al contesto di riferimento, alla stregua di un deplorabile monito intimidatorio anche per il futuro, una lezione di vita ("*[...] sei 'n folle, (...) te devi 'mparà a campà [...]*").

Nessuna attestazione di solidarietà nei riguardi del calciatore Cipriani; nessuna disapprovazione verso i soggetti che, a detta del deferito, avrebbero potuto commettere atti di violenza ai danni di detto calciatore e dei suoi compagni in occasione della partita di ritorno; nessuna soluzione volta a suggerire e/o a prendere in considerazione l'ipotesi di rivolgersi immediatamente alle autorità

competenti per scongiurare e prevenire i preannunciati eventi pregiudizievoli, essendosi limitato il Bornivelli ad evocarli, con ostinazione, muovendo solo rimproveri nei riguardi del calciatore Cipriani, onde persuaderlo unicamente ad astenersi dal partecipare alla prossima competizione di ritorno (“[.] *Ma al ritorno vieni sì? (...) datte malato damme retta (...) Già l’ho sentiti che stanno carichi [.]*”), nonché spaventare, intimidire e minacciare lui e tutti i membri della sua squadra, inducendoli a temere per la loro incolumità.

Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, la richiesta avanzata dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta e al suo disvalore, in base all’accertato svolgersi dei fatti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni a lui ascritte e, per l’effetto, di comminare la seguente sanzione:

- Bornivelli Alessio, squalifica fino all’11 gennaio 2023.

La sanzione decorre dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 24 novembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

14) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GERACE FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO LAZIO ASD, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 37, COMMA 1, DELLE NOIF.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 148 del 25/11/2022

Il presente procedimento nasce da altro (procedimento) avente ad oggetto "accertamenti in merito al mancato rispetto degli accordi economici da parte della S.S. Atletico Lazio A.S.D., nonché alla condotta minacciosa ed oltraggiosa tenuta nei confronti degli atleti da parte di alcuni soggetti tesserati e non, svolgenti attività in favore della suddetta società

Nel corso delle indagini la Procura Federale acquisiva, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Rapporto di controllo della gara Gaeta – Atletico Lazio del 10/04/2022;
- Foglio di censimento, per la stagione sportiva 2021-2022, della S.S. Atletico Lazio ASD;
- Atti delle gare disputate dalla S.S. Atletico Lazio ASD a decorrere dal 06/03/2022;
- Verbali di audizione dei seguenti tesserati per la S.S. Atletico Lazio ASD: Sig. Beqja Fatmire presidente; Antonio Germano allenatore; Filippo Di Marco direttore sportivo; Andrea Amburatore, Edoardo Lazzarini, Mohammadou Yoya Sow e Rafael Cissé Moussa, tutti e quattro, all'epoca dei fatti, calciatori della S.S. Atletico Lazio ASD.

All'esito dello svolgimento delle attività investigative veniva comunicata la conclusione delle indagini alla Società Atletico Lazio ASD ed al sig. Beqja Fatmire, all'epoca dei fatti presidente della predetta società; la stessa comunicazione veniva notificata, ma non perfezionata, al sig. Francesco Gerace, il quale, a dire della procura, aveva svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ex art. 2, comma 2 del cgs all'interno e nell'interesse della S.S. Atletico Lazio ASD; pertanto si disponeva la separazione della posizione di quest'ultimo.

Il procedimento a carico del sig. Beqja Fatmire e della S.S. Atletico Lazio ASD si concludeva con atto di deferimento del 12 settembre 2022.

Il Tribunale Federale Territoriale accertava la responsabilità di Beqja Fatmire per violazione dell'art. 4 comma 1 del cgs, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1 delle noif ed a carico della S.S. Atletico Lazio ASD a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del cgs, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 cgs, comminando la sanzione di 12 mesi di inibizione per il primo ed una ammenda di euro 1.500 per la seconda.

Detto ciò, la Procura Federale rinotificava al sig. Francesco Gerace la comunicazione delle conclusioni delle indagini, in quanto, come già detto, non perfezionata precedentemente, esercitando, in tal modo, l'azione disciplinare nei confronti del predetto.

In particolare la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il Sig. Francesco Gerace per violazione degli art. 4, comma 1 del c.g.s., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37 comma 1 delle noif., per aver svolto funzioni di vice presidente di fatto della S.S. Atletico Lazio ASD nella stagione sportiva 2021-2022, pur non essendo tesserato per la stessa.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 24/11/2022, era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per il deferito.

La Procura, riportandosi all'atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento con l'applicazione della inibizione di 12 mesi per il sig. Francesco Gerace.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che la responsabilità del deferito è accertata dall'attività istruttoria espletata e ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura.

Pertanto, visto quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni a lui ascritte e, per l'effetto, di comminare la seguente sanzione:

- Gerace Francesco, inibizione per n.12 (dodici) mesi;

La sanzione decorre dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Giampaolo Pinto

Publicato in Roma il 16 dicembre 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli